

CIRCOLARE LAVORO

30/03/2016

La circolare contiene le **News** più importanti degli ultimi quindici giorni in materia lavoro, i prossimi **adempimenti e scadenze** per le imprese e una **guida pratica** che tratta in maniera sintetica e schematica l'argomento di maggior rilievo dell'ultimo periodo.



Sommario

Sommario	2
NEWS	3
1.1 Prima liquidazione pensioni.....	3
1.2 Comunicazione del medico competente.....	4
1.3 Tasso sanzioni civili	4
1.4 Contratto di solidarietà di tipo “A”	5
1.5 Flussi 2016, comunicazione non obbligatoria.....	6
1.6 Dimissioni on line, la data di decorrenza	7
1.7 Pensioni 2016, i coefficienti di rivalutazione	7
1.8 Massimali di trattamenti ed indennità	8
1.9 Nuovo DURC	9
1.10 Certificato infortunio	10
1.11 Buste arancioni	10
1.12 INPS Interessi per contributi.....	11
1.13 Riduzione contributiva 2015 imprese edili	11
1.14 Malattia Maternità Prestazioni diverse 2016.....	12
1.15 Settima salvaguardia.....	14
1.16 Prima liquidazione pensioni.....	15
1.17 Comunicazione del medico competente.....	16
1.18 Tasso sanzioni civili	16
1.19 Contratto di solidarietà di tipo “A”	17
1.20 Flussi 2016, no comunicazione obbligatoria.....	18
1.21 Voucher pienamente tracciabili	19
1.22 Apprendisti, orario di lavoro.....	20
1.23 Istruzioni su certificato d’infortunio	20
1.24 Dimissioni on line, FAQ aggiornate	22
1.25 Certificazione Unica INPS.....	22
1.26 Eredi malati di mesotelioma non professionale	24
1.27 Lavoro intermittente	24
1.28 Dismissione UNIEMENS aggregato.....	25
1.29 Verbale di conciliazione in sede sindacale, precisazioni.....	25
1.30 Dimissioni in DTL	26
1.31 Causale per ritenute non operate	26
ADEMPIMENTI E SCADENZE	27
18 aprile 2016.....	27
20 aprile 2016.....	27
26 aprile 2016.....	28
30 aprile 2016.....	28
GUIDA PRATICA	28



Bonus Garanzia giovani e super bonus tirocini	28
Informazioni di contatto	32



NEWS

1.1 Prima liquidazione pensioni

L'INPS, con messaggio n. 1180 del 15 marzo 2016, ha fornito nuove istruzioni in merito alle procedure di prima liquidazione delle pensioni a seguito dell'applicazione dell'art. 1, comma 707, Legge n. 190/2014.

Tale disposizione si applica a tutte le pensioni liquidate o da liquidare, a decorrere dal 2 gennaio 2012, ai soggetti iscritti all'AGO ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e con contribuzione successiva al 31 dicembre 2011.

Per tali pensioni, infatti, va effettuato dalla decorrenza originaria un secondo calcolo interamente retributivo, oltre a quello previsto dall'art. 24, comma 2 della Legge n. 214/2011 e, a decorrere dal 1° gennaio 2015, viene posto in pagamento l'importo meno favorevole dei due.

Questo vuol dire che, nel caso in cui il calcolo ai sensi del comma 707 risulti vincente dalla decorrenza della pensione, il relativo importo viene perequato anno per anno ed impostato dal 1° gennaio 2015 mentre per i periodi precedenti resta in pagamento l'importo calcolato ai sensi della Legge n. 214/2011.

Ricorda, inoltre, l'INPS che le pensioni di inabilità non rientrano nel campo di applicazione della disposizione in questione.

Scelta dell'importo

Ai fini dell'individuazione dell'importo di pensione da porre in pagamento a partire dal 1° gennaio 2015, le procedure dell'Istituto effettuano i due calcoli e scelgono l'importo che risulta minore alla data di decorrenza della pensione.

Comunicazione



Evidenzia il messaggio che i modelli di liquidazione delle pensioni di tutte le gestioni riportano l'informazione del sistema di calcolo utilizzato e più nello specifico:

- nel caso in cui la pensione sia stata calcolata senza l'applicazione della Legge n. 190/2014, viene riportata la dicitura "La pensione è stata calcolata ai sensi della legge 214/2011";
- qualora la pensione sia stata calcolata con l'applicazione della Legge n. 190/2014 viene riportata la dicitura "La pensione è stata calcolata in attuazione dell'art. 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014 n. 190".

Vengono, inoltre, allegati i prospetti relativi sia al calcolo effettuato ai sensi del comma 707, sia al calcolo effettuato ai sensi della Legge n. 214/2011.

1.2 Comunicazione del medico competente

Ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 81/2008, i medici competenti devono trasmettere le informazioni relative all'allegato 3B all'INAIL entro il 31 marzo 2016.

In pratica occorre comunicare i dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno 2015.

L'invio deve essere esclusivamente telematico, tramite l'utilizzo della piattaforma informatica dell'Istituto ed a tal proposito si ricorda che i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni sono stati definiti con il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2012..

1.3 Tasso sanzioni civili

La Banca centrale europea ha fissato allo 0,00% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema a decorrere dal 16 marzo 2016.

L'INAIL, con circolare n. 8 del 16 marzo 2016, ha comunicato che il tasso di interesse per le rateazioni di cui alla Legge n. 389/1989 e quello per la determinazione delle sanzioni civili sono variati come segue:

- 6,00% per l'interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi e accessori;
- 5,50 % per la misura delle sanzioni civili.



Tuttavia, il tasso del 6% si applica alle istanze di rateazione e dilazione presentate dal 16 marzo 2016.

Anche per le sanzioni civili il tasso del 5,50% in ragione d'anno si applica a decorrere dal 16 marzo 2016 ma tale sanzione non può essere superiore al 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Ricorda la circolare INAIL n. 8/2016 che, nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese per cui, a decorrere dal 16 marzo 2016, ai fini della riduzione della sanzione civile:

- in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso dello 0,2%;
- in caso di evasione si applica il tasso pari al 2,2%.

1.4 Contratto di solidarietà di tipo “A”

Con circolare n. 6 del 14 marzo 2016 la Fondazione Studi CdL ha analizzato il contratto di solidarietà difensivo per le imprese soggette alla CIGS, come modificato, a decorrere dal 24 settembre 2015 dal D.Lgs. n. 148/2015.

Posto che il CdS ha mantenuto la sua funzione primaria, volta ad evitare la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego, ricorda la Fondazione che presupposto per la sua applicazione è la stipula di un contratto collettivo aziendale tra l'impresa e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro RSA/RSU.

Inoltre, come per il passato, la riduzione media dell'orario di lavoro non può essere superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dal contratto di solidarietà (limite collettivo aziendale), mentre, il limite individuale consiste nell'impossibilità per l'azienda di attribuire ad ogni singolo lavoratore una riduzione di orario superiore al 70% rispetto alle ore lavorabili, nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

La circolare si sofferma su:

- campo di applicazione;
- esclusioni;



- misura, durata e contribuzione;
- aspetti di natura gestionale;
- procedimento amministrativo.

Regime transitorio

La nuova normativa sui contratti di solidarietà trova applicazione esclusivamente per le richieste di concessione del trattamento presentate dal 24 settembre 2015.

Tuttavia, sottolinea la circolare n. 6/2016 della Fondazione CdL, il regime transitorio derivante dalla proroga dell'istanza originaria presentata entro il 23 settembre 2015, è una questione controversa.

Per il Ministero del Lavoro (circolare n. 30/2015), la proroga della richiesta originaria di concessione del trattamento comporta la proroga dell'applicazione della previgente disciplina anche se tale regola vale esclusivamente per la proroga di domande originariamente presentate per 24 mesi e non per quelle presentate per 12 mesi.

Riguardo alla durata dei trattamenti di integrazione salariale, come confermato dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 24/2015, per la verifica del rispetto della durata massima (36 mesi in un quinquennio mobile) vanno considerati esclusivamente i trattamenti di integrazione salariale che si collocano dal 24 settembre 2015 con conseguente azzeramento dei trattamenti già percepiti in data precedente.

1.5 Flussi 2016, comunicazione non obbligatoria

L'INPS, con messaggio n. 1149 del 14 marzo 2016, ha fornito indicazioni sulla programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, per l'anno 2016.

A seguito della pubblicazione del D.M. 14 dicembre 2015 è stata prevista una quota di ingressi per 17.850 per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.

Modalità di presentazione delle istanze e modulistica

Con la circolare congiunta del 29 gennaio 2016 del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Interno sono state emanate le disposizioni relative alla modalità di inoltro delle istanze.

Più nello specifico - ricorda la circolare INPS - le domande di nulla osta possono essere



presentate, esclusivamente per via telematica (tramite il sito internet www.interno.it<<http://www.interno.it/>>):

1. per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo dalle ore 9.00 del 10 febbraio 2016 e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2016;
2. per lavoro stagionale dalle ore 09:00 del 17 febbraio 2016 e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2016.

Sottoscrizione del contratto di soggiorno

In conclusione, viene chiarito che, al fine di semplificare la procedura e di contrastare il fenomeno dell'ingresso regolare dei lavoratori extraUE a cui non segue l'effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro, la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico (S.U.I.), in linea con quanto previsto dalla procedura di emersione (ex art. 5 D.Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012,), assolve anche agli obblighi, da parte del datore di lavoro, della Comunicazione Obbligatoria, di cui all'art. 9, comma 2, D.L. n. 510 dell'1 ottobre 1996, convertito con modificazioni nella Legge n. 608 del 28 novembre 1996.

1.6 Dimissioni on line, la data di decorrenza

Le dimissioni on line sono pienamente operative dal 12 marzo 2016, ma permangono ancora incertezze negli operatori del settore.

Con particolare riferimento al campo "data di decorrenza dimissioni" da indicare nella "Sezione 4 – Recesso dal rapporto di lavoro/Revoca" – si evidenzia che, a seguito di chiarimenti richiesti all'help-desK Sistemi Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato specificato che "la data di decorrenza delle dimissioni è quella del giorno successivo all'ultimo giorno di lavoro (quindi del primo giorno non lavorato)".

Nell'esprimere perplessità in merito, si segnala, a questo punto, la necessità di chiarimenti ufficiali da parte del Ministero del Lavoro.

1.7 Pensioni 2016, i coefficienti di rivalutazione

L'INPS, con messaggio n. 1130 dell'11 marzo 2016, ha reso noto il coefficiente di rivalutazione



delle retribuzioni e dei redditi pensionabili ed il coefficiente di rivalutazione per i montanti contributivi di cui alla Legge n. 335/1995.

Coefficienti di rivalutazione del montante contributivo

Con la circolare INPS n. 167/2015 sono stati illustrati i nuovi criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante, utile per quantificare le pensioni o le quote di pensione da calcolare con il sistema contributivo.

In merito viene evidenziato che il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo, come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione, non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive.

Inoltre, il montante contributivo individuale relativo alle pensioni, alle quote di pensione, nonché ai supplementi da liquidare con il sistema contributivo deve essere calcolato rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre di ciascun anno per il coefficiente previsto per l'anno successivo.

Per le pensioni con decorrenza 2016, al montante, così determinato, va aggiunta la contribuzione relativa all'anno 2015 e quella eventualmente versata nel 2015, anteriore alla decorrenza della pensione.

Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi

Con il citato messaggio, l'Istituto comunica, altresì:

- i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili, da utilizzare per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi con decorrenza nell'anno 2016. I coefficienti si riferiscono sia alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 che alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993;
- i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi validi per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2016 da utilizzare per il calcolo delle quote di pensione di soli lavoratori delle gestioni di spettacolo e sport relative alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993.

1.8 Massimali di trattamenti ed indennità



L'INPS, con circolare n. 48 del 14 marzo 2016, ha comunicato la misura, in vigore dal 1° gennaio 2016, degli importi massimi:

- dei trattamenti di integrazione salariale;
- dell'assegno ordinario e dell'assegno emergenziale per il Fondo del Credito;
- dell'assegno emergenziale per il Fondo del Credito Cooperativo;
- della mobilità;
- dei trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia;
- dell'indennità di disoccupazione NASpl;
- dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL;
- dell'assegno per le attività socialmente utili.

Trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia l'importo da corrispondere è fissato, per l'anno 2016, in euro 635,34 che, al netto della riduzione del 5,84%, è pari ad euro 598,24.

Indennità di disoccupazione agricola

Per quanto riguarda l'indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell'anno 2016 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2015, la circolare n. 48/2016, riporta i seguenti massimali:

- euro 1.165,58 (per quanto riguarda il massimale più alto);
- euro 969,77 (quanto al massimale più basso).

NASpl

L'importo massimo mensile della NASpl, non può in ogni caso superare, per il 2016, euro 1.300.

DIS-COLL

L'importo massimo mensile della DIS - COLL non può in ogni caso superare, per il 2016, euro 1.300.

1.9 Nuovo DURC



Ai sensi dell'art. 8, comma 4, Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, ai fini della regolarità contributiva l'interessato è tenuto ad autocertificare alla competente Direzione Territoriale del Lavoro, che ne verifica a campione la veridicità, l'inesistenza a suo carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A al medesimo Decreto, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 5081 del 15 marzo 2016, ha comunicato che è stato modificato il modello con cui va autocertificata la non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del DURC.

Il nuovo modello va utilizzato anche dai datori di lavoro che dopo l'1 luglio 2015 abbiano già rilasciato per la prima volta la dichiarazione in questione, anche se restano valide sia le indicazioni in precedenza fornite dallo stesso Ministero che le dichiarazioni già rilasciate.

1.10 Certificato infortunio

L'INAIL ricorda che, dal 22 marzo 2016, spetta al medico certificatore o alla struttura sanitaria che presta la "prima assistenza", l'obbligo di trasmissione del certificato medico di infortunio o di malattia professionale, così come previsto dal c.d. Decreto Semplificazione (D.Lgs. n. 151/2015).

A tal fine, l'Istituto ha reso disponibile una procedura per la registrazione e la profilazione dei medici e delle strutture sanitarie per l'invio telematico dei certificati in questione.

Rammenta l'INAIL, che per l'abilitazione ai servizi online il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria devono inviare apposita richiesta alla sede competente per territorio, utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale al seguente indirizzo: <http://www.inail.it/internet/default/Modulistica/AbilitazioneaiServizionline/index.html>.

1.11 Buste arancioni

L'INPS e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), al fine di promuovere l'utilizzo di internet e dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione ed aumentare la consapevolezza finanziaria e previdenziale degli italiani, con comunicato stampa del 17 marzo 2016, hanno annunciato l'iniziativa "Cittadino Digitale".

Tale iniziativa dovrebbe facilitare la diffusione di SPID, il nuovo sistema pubblico di identità digitale tra i cittadini e l'INPS e, grazie a questa collaborazione, dovrebbero arrivare,



finalmente, a casa di 7milioni di lavoratori, le tanto annunciate buste arancioni contenenti la previsione della loro pensione futura.

Più nello specifico, ciò che i lavoratori riceveranno è un prospetto dell'estratto conto contributivo e la simulazione di base, nonché l'invito a richiedere SPID per accedere a tutte le ulteriori funzionalità offerte dal servizio online di simulazione della pensione.

Il comunicato del 17 marzo 2016, oltre ad annunciare l'invio della busta arancione, sottolinea, altresì, l'impegno dell'INPS a:

- accelerare il processo di digitalizzazione dei propri servizi attraverso l'implementazione di PagoPA – il sistema unico per i pagamenti elettronici della Pubblica Amministrazione;
- contribuire al processo di identificazione del domicilio digitale del cittadino che verrà gestito dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente;
- favorire la migrazione verso le nuove identità digitali SPID degli utenti in possesso di un Pin INPS.

1.12 INPS Interessi per contributi

La BCE ha ridotto il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema che, a decorrere dal 16 marzo 2016, è pari allo 0,00%.

Stante quanto sopra, la circolare INPS n. 49 del 16 marzo 2016 ha comunicato che, a decorrere da tale data:

- l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6% annuo;
- in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 5,5% in ragione d'anno. In caso di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

La circolare n. 49/2016 si occupa, altresì, sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali.

1.13 Riduzione contributiva 2015 imprese edili

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 1° dicembre 2015, assunto di



concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha confermato, per l'anno 2015, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili nella misura dell'11,50%.

L'INPS, con circolare n. 52 del 17 marzo 2016 ha riepilogato la normativa che regola la materia ed ha fornito indicazioni relative alle modalità operative.

Modalità operative

Le istanze per la riduzione contributiva relativamente all'anno 2015 devono essere inviate telematicamente avvalendosi del modulo "Rid-Edil", disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziendale del sito internet dell'Istituto, nella sezione "comunicazioni on-line", funzionalità "invio nuova comunicazione", e saranno definite entro il giorno successivo.

In caso di esito positivo del controllo, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da agosto 2015 ad aprile 2016.

Le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, utilizzando le denunce contributive relative ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2016.

Poiché trattasi di riduzione contributiva riferita al 2015, dovrà essere utilizzato il codice L207, che si riferisce al recupero di arretrati, nell'elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Per gli operai non più in forza, nell'UniEmens non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero, e dovrà essere valorizzato l'elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l'azienda.

Evidenzia la circolare INPS n. 52/2016, che i datori di lavoro possono inviare le domande per l'applicazione della riduzione contributiva relativa al 2015, fino al 15 maggio 2016.

1.14 Malattia Maternità Prestazioni diverse 2016

L'INPS, con circolare n. 51 del 17 marzo 2016, ha comunicato le retribuzioni di riferimento, nell'anno 2016, per l'erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi a:

- lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al D.P.R. 602/1970, art.4;
- lavoratori agricoli a tempo determinato;



- compartecipanti familiari e piccoli coloni;
- lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari;
- lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (solo maternità/paternità);
- lavoratrici autonome: commercianti, artigiane, CD-CM, imprenditrici agricole professionali e pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne (solo maternità/paternità).

Con la stessa circolare sono stati, inoltre, resi noti gli importi da prendere a riferimento, nell'anno 2016, per le seguenti prestazioni:

- lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla Legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, malattia e degenza ospedaliera);
- assegni di maternità dei Comuni ex art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001 (importo prestazione e limite reddituale);
- assegni di maternità dello Stato ex art. 75 del D.Lgs. n. 151/2001;
- congedo parentale ex art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001 (limite reddituale);
- art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001 - indennità economica ed accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l'anno 2016.

Assegni di maternità

Per le nascite avvenute nel 2016 e per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2016, la misura dell'assegno di maternità del Comune ed il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) sono i seguenti:

- assegno di maternità (in misura piena) pari a euro 338,89 mensili per complessivi euro 1.694,45;
- indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti pari a euro 16.954,95.

L'importo dell'assegno di maternità dello Stato valido per le nascite avvenute nel 2016 e per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2016, è pari, nella misura intera, ad euro 2.086,24.

Congedo parentale

Il genitore lavoratore dipendente che, nel 2016, chieda periodi di congedo parentale ulteriori



rispetto ai sei mesi, ha diritto all'indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore euro 16.311,43.

Tale valore è provvisorio e la circolare n. 51/2016 si riserva di comunicare il valore definitivo qualora dovesse risultare diverso.

1.15 Settima salvaguardia

Con la circolare INPS n. 50 del 17 marzo 2016 sono state fornite ulteriori indicazioni e chiarimenti riguardanti le particolarità relative alle singole tipologie di lavoratori destinatari della c.d. settima salvaguardia, ai fini dell'istruttoria delle istanze di accesso al beneficio in questione.

Più nello specifico, l'Istituto ha illustrato le particolarità relative a:

- lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile;
- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
- lavoratori cessati in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo e per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro;
- lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro.

Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 3.000 unità.

Potenziati destinatari della salvaguardia sono i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, entro il 6 gennaio 2017.

Dalla categoria in questione sono esclusi i lavoratori del settore agricolo ed i lavoratori stagionali.

Monitoraggio delle domande

Poiché la legge ha previsto l'obbligo per l'INPS di monitorare le domande di pensionamento



inoltrate dai lavoratori che intendono avvalersi del beneficio della salvaguardia sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, viene evidenziato che, per i genitori in congedo per assistere figli portatori di handicap in condizioni di gravità, continua a trovare applicazione il criterio, adottato in occasione delle precedenti salvaguardie, della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile di vecchiaia o anzianità.

Inoltre, evidenzia la circolare n. 50/2016, qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa determinati, non saranno più prese in esame ulteriori domande di pensionamento con la settima salvaguardia.

1.16 Prima liquidazione pensioni

L'INPS, con messaggio n. 1180 del 15 marzo 2016, ha fornito nuove istruzioni in merito alle procedure di prima liquidazione delle pensioni a seguito dell'applicazione dell'art. 1, comma 707, Legge n. 190/2014.

Tale disposizione si applica a tutte le pensioni liquidate o da liquidare, a decorrere dal 2 gennaio 2012, ai soggetti iscritti all'AGO ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e con contribuzione successiva al 31 dicembre 2011.

Per tali pensioni, infatti, va effettuato dalla decorrenza originaria un secondo calcolo interamente retributivo, oltre a quello previsto dall'art. 24, comma 2 della Legge n. 214/2011 e, a decorrere dal 1° gennaio 2015, viene posto in pagamento l'importo meno favorevole dei due.

Questo vuol dire che, nel caso in cui il calcolo ai sensi del comma 707 risulti vincente dalla decorrenza della pensione, il relativo importo viene perequato anno per anno ed impostato dal 1° gennaio 2015 mentre per i periodi precedenti resta in pagamento l'importo calcolato ai sensi della Legge n. 214/2011.

Ricorda, inoltre, l'INPS che le pensioni di inabilità non rientrano nel campo di applicazione della disposizione in questione.

Scelta dell'importo

Ai fini dell'individuazione dell'importo di pensione da porre in pagamento a partire dal 1° gennaio 2015, le procedure dell'Istituto effettuano i due calcoli e scelgono l'importo che risulta



minore alla data di decorrenza della pensione.

Comunicazione

Evidenzia il messaggio che i modelli di liquidazione delle pensioni di tutte le gestioni riportano l'informazione del sistema di calcolo utilizzato e più nello specifico:

- nel caso in cui la pensione sia stata calcolata senza l'applicazione della Legge n. 190/2014, viene riportata la dicitura "La pensione è stata calcolata ai sensi della legge 214/2011";
- qualora la pensione sia stata calcolata con l'applicazione della Legge n. 190/2014 viene riportata la dicitura "La pensione è stata calcolata in attuazione dell'art. 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014 n. 190".

Vengono, inoltre, allegati i prospetti relativi sia al calcolo effettuato ai sensi del comma 707, sia al calcolo effettuato ai sensi della Legge n. 214/2011.

1.17 Comunicazione del medico competente

Ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 81/2008, i medici competenti devono trasmettere le informazioni relative all'allegato 3B all'INAIL entro il 31 marzo 2016.

In pratica occorre comunicare i dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno 2015.

L'invio deve essere esclusivamente telematico, tramite l'utilizzo della piattaforma informatica dell'Istituto ed a tal proposito si ricorda che i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni sono stati definiti con il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2012.

1.18 Tasso sanzioni civili

La Banca centrale europea ha fissato allo 0,00% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema a decorrere dal 16 marzo 2016.

L'INAIL, con circolare n. 8 del 16 marzo 2016, ha comunicato che il tasso di interesse per le rateazioni di cui alla Legge n. 389/1989 e quello per la determinazione delle sanzioni civili



sono variati come segue:

- 6,00% per l'interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi e accessori;
- 5,50 % per la misura delle sanzioni civili.

Tuttavia, il tasso del 6% si applica alle istanze di rateazione e dilazione presentate dal 16 marzo 2016.

Anche per le sanzioni civili il tasso del 5,50% in ragione d'anno si applica a decorrere dal 16 marzo 2016 ma tale sanzione non può essere superiore al 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Ricorda la circolare INAIL n. 8/2016 che, nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese per cui, a decorrere dal 16 marzo 2016, ai fini della riduzione della sanzione civile:

- in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso dello 0,2%;
- in caso di evasione si applica il tasso pari al 2,2%.

1.19 Contratto di solidarietà di tipo "A"

Con circolare n. 6 del 14 marzo 2016 la Fondazione Studi CdL ha analizzato il contratto di solidarietà difensivo per le imprese soggette alla CIGS, come modificato, a decorrere dal 24 settembre 2015 dal D.Lgs. n. 148/2015.

Posto che il CdS ha mantenuto la sua funzione primaria, volta ad evitare la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego, ricorda la Fondazione che presupposto per la sua applicazione è la stipula di un contratto collettivo aziendale tra l'impresa e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro RSA/RSU.

Inoltre, come per il passato, la riduzione media dell'orario di lavoro non può essere superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dal contratto di solidarietà (limite collettivo aziendale), mentre, il limite individuale consiste nell'impossibilità per l'azienda di attribuire ad ogni singolo lavoratore una riduzione di orario superiore al 70% rispetto alle ore lavorabili, nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è



stipulato.

La circolare si sofferma su:

- campo di applicazione;
- esclusioni;
- misura, durata e contribuzione;
- aspetti di natura gestionale;
- procedimento amministrativo.

Regime transitorio

La nuova normativa sui contratti di solidarietà trova applicazione esclusivamente per le richieste di concessione del trattamento presentate dal 24 settembre 2015.

Tuttavia, sottolinea la circolare n. 6/2016 della Fondazione CdL, il regime transitorio derivante dalla proroga dell'istanza originaria presentata entro il 23 settembre 2015, è una questione controversa.

Per il Ministero del Lavoro (circolare n. 30/2015), la proroga della richiesta originaria di concessione del trattamento comporta la proroga dell'applicazione della previgente disciplina anche se tale regola vale esclusivamente per la proroga di domande originariamente presentate per 24 mesi e non per quelle presentate per 12 mesi.

Riguardo alla durata dei trattamenti di integrazione salariale, come confermato dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 24/2015, per la verifica del rispetto della durata massima (36 mesi in un quinquennio mobile) vanno considerati esclusivamente i trattamenti di integrazione salariale che si collocano dal 24 settembre 2015 con conseguente azzeramento dei trattamenti già percepiti in data precedente.

1.20 Flussi 2016, no comunicazione obbligatoria

L'INPS, con messaggio n. 1149 del 14 marzo 2016, ha fornito indicazioni sulla programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, per l'anno 2016.

A seguito della pubblicazione del D.M. 14 dicembre 2015 è stata prevista una quota di ingressi per 17.850 per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.

Modalità di presentazione delle istanze e modulistica

Con la circolare congiunta del 29 gennaio 2016 del Ministero del Lavoro e del Ministero



dell'Interno sono state emanate le disposizioni relative alla modalità di inoltro delle istanze.

Più nello specifico - ricorda la circolare INPS - le domande di nulla osta possono essere presentate, esclusivamente per via telematica (tramite il sito internet www.interno.it<<http://www.interno.it/>>):

1. per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo dalle ore 9.00 del 10 febbraio 2016 e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2016;
2. per lavoro stagionale dalle ore 09:00 del 17 febbraio 2016 e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2016.

Sottoscrizione del contratto di soggiorno

In conclusione, viene chiarito che, al fine di semplificare la procedura e di contrastare il fenomeno dell'ingresso regolare dei lavoratori extraUE a cui non segue l'effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro, la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico (S.U.I.), in linea con quanto previsto dalla procedura di emersione (ex art. 5 D.Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012,), assolve anche agli obblighi, da parte del datore di lavoro, della Comunicazione Obbligatoria, di cui all'art. 9, comma 2, D.L. n. 510 dell'1 ottobre 1996, convertito con modificazioni nella Legge n. 608 del 28 novembre 1996.

1.21 Voucher pienamente tracciabili

Dal sito del Ministero del Lavoro si apprende che, al fine di eliminare gli usi impropri ed illegali del lavoro accessorio, una norma inserita nel primo decreto correttivo dei decreti attuativi del Jobs Act - che verrà portato all'approvazione in una delle prossime riunioni del Consiglio dei Ministri - prevede che i voucher saranno pienamente tracciabili.

La tracciabilità sarà assicurata dalla comunicazione telematica preventiva di:

- nominativo e codice fiscale del prestatore;
- data e luogo in cui svolgerà la prestazione lavorativa;
- durata della prestazione lavorativa.

Questo intervento è il primo risultato di due filoni di attività:

- le verifiche ispettive che confermano che le violazioni più ricorrenti in materia sono rappresentate dall'utilizzo del lavoratore per più ore o più giornate rispetto a quelle dichiarate oppure dal pagamento della retribuzione, in parte attraverso buoni lavoro e in



- parte "in nero";
- monitoraggio e valutazione che il Ministero del Lavoro ha condotto in collaborazione con l'INPS.

Come si evince dalla news pubblicata sul sito ministeriale il 22 marzo 2016, dal monitoraggio emerge, inoltre, che nei settori del turismo, del commercio e dei servizi c'è stata una forte crescita del ricorso al lavoro accessorio, per cui su tali settori si concentrerà l'attività di controllo degli organi ispettivi.

1.22 Apprendisti, orario di lavoro

A seguito di istanza presentata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all'interpello n. 11 del 21 marzo 2016, ha chiarito che i quindicenni ancora soggetti all'obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, possono effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali.

Tale limite di orario è quello che il comma 1, art. 18, Legge n. 977/1967, pone ai "bambini", ovvero a quei minori che non hanno ancora compiuto quindici anni di età o che sono ancora soggetti all'obbligo scolastico.

A tal proposito si rammenta che l'art. 1, comma 622, Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), ha disposto l'innalzamento dell'obbligo di istruzione da 9 a 10 anni, con conseguente innalzamento dell'età minima per l'accesso al lavoro da 15 a 16 anni.

Evidenza, inoltre, l'interpello n. 11/2016, che anche la Cassazione ha sostenuto che, nel caso in cui gli apprendisti siano fanciulli o adolescenti, sono applicabili i più rigorosi limiti di orario previsti dall'art. 18 della Legge n. 977/1967 e non, invece, quelli contemplati dalla normativa sull'apprendistato (cfr. Cass. Sez. III, n. 9516/2003).

1.23 Istruzioni su certificato d'infortunio

L'art. 21, D.Lgs. n. 151/2015, ha previsto diverse semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.



Stante quanto sopra, l'INAIL, con circolare n. 10 del 21 marzo 2016, ha fornito le istruzioni in merito a:

- obbligo di invio telematico del certificato medico, anche in agricoltura;
- trasmissione telematica delle denunce all'autorità locale di Pubblica Sicurezza;
- inchiesta sugli infortuni;
- obbligo di denuncia/segnalazione;
- profilazione delle strutture sanitarie e dei medici.

Certificazione d'infortunio

Dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall'obbligo di trasmettere all'INAIL il certificato medico di infortunio o di malattia professionale in quanto la certificazione medica sarà direttamente acquisita dall'Istituto, dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascerà e verrà resa disponibile a tutti i datori di lavoro attraverso la funzione "Ricerca Certificati Medici" disponibile all'interno dei servizi denunce di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi.

Si ricorda che, in attuazione della nuova normativa, i termini per la presentazione delle denunce decorrono dalla data in cui il datore di lavoro riceve i riferimenti del certificato medico dal lavoratore.

Denunce all'autorità di PS

Il Decreto semplificazione ha posto a carico dell'INAIL l'obbligo di trasmissione all'autorità di Pubblica Sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio in cooperazione applicativa.

Per cui il datore di lavoro sarà esonerato da tale adempimento che è relativo agli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.

Obblighi dei lavoratori

Chiarisce la circolare INAIL n. 10/2016 che il lavoratore in caso di infortunio o malattia professionale deve fornire al datore di lavoro:

- il numero identificativo del certificato;
- la data di rilascio;
- i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

Tuttavia in questa prima fase, qualora il prestatore di lavoro non disponga del numero identificativo del certificato di infortunio/malattia professionale, dovrà continuare a fornire al



datore di lavoro il certificato in forma cartacea.

1.24 Dimissioni on line, FAQ aggiornate

Le FAQ sulle dimissioni telematiche pubblicate sul sito www.cliclavoro.gov.it – cui si può accedere tramite il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – sono state aggiornate in data 23 marzo 2016.

Ben 10 le nuove risposte fornite fra cui si segnala la specifica per cui la data di decorrenza delle dimissioni è quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa; pertanto la data da indicare sarà quella del giorno successivo all'ultimo giorno di lavoro.

Viene ribadito, altresì, che la nuova procedura non trova applicazione se le risoluzioni consensuali sono state raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale (cd. Sedi "protette"), secondo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 26, D.Lgs. n. 151/2016.

Nel caso cui, invece, dopo l'invio della comunicazione, il lavoratore si ammali durante il periodo di preavviso e il datore di lavoro deve rinviare la chiusura del rapporto di lavoro, la malattia non incide sulla sua manifestazione di volontà. Sarà cura del datore di lavoro indicare l'effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.

Inoltre, è stato specificato nelle nuove FAQ che, qualora la data di decorrenza sia stata inserita dal lavoratore calcolando erroneamente il preavviso e siano trascorsi i 7 giorni utili per revocare le dimissioni, la manifestazione della volontà non viene inficiata da un eventuale errore di calcolo o di imputazione. In questa ipotesi, la Comunicazione obbligatoria di cessazione fornirà l'informazione esatta sull'effettiva estinzione del rapporto di lavoro.

1.25 Certificazione Unica INPS

L'INPS è tenuto, in veste di sostituto d'imposta, a rilasciare annualmente la Certificazione Unica che include, oltre ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e di pensione, anche i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Con la circolare n. 55 del 22 marzo 2016, l'Istituto ha illustrato le modalità attuative relative al rilascio della Certificazione Unica 2016 e i diversi canali a disposizione dell'utenza.



Fornitura telematica

Gli utenti in possesso di PIN possono scaricare e stampare la Certificazione Unica 2016 dal sito dell'Istituto (www.inps.it) attraverso uno dei seguenti percorsi:

- Accedi ai servizi > Servizi per il cittadino > Certificazione unica 2016 > (codice fiscale PIN);
- Accedi ai servizi > Elenco di tutti i servizi > Certificazione unica 2016 (Cittadino) > (codice fiscale e PIN);
- Accedi ai servizi > Per tipologia di utente > Cittadino > Certificazione unica 2016 (Cittadino) > (codice fiscale PIN).

Da quest'anno gli utenti possono accedere al servizio anche tramite credenziali SPID di livello 2 o superiore, da richiedere agli Identity Provider accreditati dall'AGID, oppure possono visualizzare la CU tramite l'APP istituzionale "INPS servizi mobile", scaricabile dagli store Android e Apple.

Modalità alternative

L'INPS ha approntato anche modalità alternative attraverso i seguenti canali di accesso:

- servizio erogato dalle strutture territoriali dell'Istituto;
- postazioni informatiche self service;
- Posta Elettronica Certificata;
- Patronati, Centri di assistenza fiscale, professionisti abilitati all'assistenza fiscale;
- Comuni ed altre Pubbliche Amministrazioni abilitate;
- Sportello Mobile per utenti ultra ottantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione;
- pensionati residenti all'estero;
- Certificazione Unica 2016 al domicilio del titolare.

Rilascio della Certificazione Unica 2016 a chi non è titolare

Chiarisce la circolare INPS n. 55/2016 che la Certificazione Unica può essere rilasciata anche a persona diversa dal titolare, purché delegata o erede del titolare deceduto.



1.26 Eredi malati di mesotelioma non professionale

Con circolare n. 13 del 24 marzo 2016, l'INAIL ha fornito istruzioni per l'erogazione della prestazione una tantum agli eredi dei malati di mesotelioma non professionale deceduti nel corso del 2015.

La misura della prestazione economica è fissata in euro 5.600 ed è ripartita tra gli aventi diritto su istanza degli stessi nei limiti dello stanziamento previsto per l'anno 2015.

L'istanza va presentata alla sede territoriale o compartimentale INAIL competente per domicilio, oppure tramite raccomandata A/R, entro 90 gg dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016, utilizzando il modello 190/E, presente nella sezione della modulistica del portale dell'Istituto.

Le richieste già inviate in seguito alla Legge di Stabilità 2015 dovranno essere integrate con le informazioni e la documentazione che sarà chiesta a cura dell'INAIL con uno specifico atto istruttorio.

1.27 Lavoro intermittente

La Federalberghi ha chiesto al Ministero del Lavoro se, in virtù di quanto disposto dal Legislatore all'art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 - ai sensi del quale "sino all'emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti" - sia ancora possibile, in relazione alla possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro intermittente, riferirsi a quanto declinato dalla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, recante l'elenco delle attività a carattere discontinuo.

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, con la risposta all'interpello n. 10 del 21 marzo 2016, ha ricordato che - ferme restando le c.d. ipotesi soggettive di cui all'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015- il ricorso a prestazioni di lavoro intermittente è disciplinato dalla contrattazione collettiva.

In assenza della contrattazione collettiva spetta al Ministro del Lavoro, con apposito decreto, individuare i casi di utilizzo del lavoro intermittente.

Il D.M. 23 ottobre 2004, emanato in forza della previgente normativa, ammette la stipulazione dei contratti in questione con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657.



Conclude, quindi, il Ministero evidenziando che tale Decreto è da considerarsi ancora vigente proprio in forza dell'art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, e, di conseguenza, è possibile rifarsi alle ipotesi indicate dal R.D. n. 2657/1923 al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente.

1.28 Dismissione UNIEMENS aggregato

L'INPS, con messaggio n. 1311 del 23 marzo 2016, ha comunicato che a partire dal 7 marzo 2016 non è più possibile utilizzare il flusso denominato "Uniemens aggregato" per la trasmissione di denunce retributive (EMENS) e contributive (DM10) con competenza antecedente gennaio 2010.

Tale flusso era stato a suo tempo istituito per consentire, nel corso del 2009, di trasmettere le denunce correnti con un unico file XML, contenente due distinte sezioni:

- la parte (EMENS) relativa alle denunce retributive individuali;
- la parte (DM10) relativa alla denuncia contributiva aggregata a livello aziendale.

La funzionalità "UNIEMENS aggregato", dove trovano posto a livello individuale sia le informazioni retributive che contributive, è rimasta in essere anche negli anni successivi per consentire la trasmissione di eventuali denunce retributive e/o contributive riferite al periodo 2005-2009.

Data l'attuale sporadicità di tale evento, l'Istituto ha quindi ritenuto di dismettere la vecchia procedura rendendo comunque possibile inserire nell'attuale flusso UniEmens anche l'eventuale sezione "EMENS" relativa a periodi compresi tra gennaio 2005 e dicembre 2009.

L'eventuale necessità di trasmettere DM10 per analogo periodo, potrà essere soddisfatta con l'utilizzo dell'applicazione di "Compilazione DM10 on line".

1.29 Verbale di conciliazione in sede sindacale, precisazioni

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, facendo seguito alla nota n. 5199/2016, in data 22 marzo 2016, con nota prot. n. 5755, ha specificato quanto segue.

Al fine di accertare il "possesso di elementi di specifica rappresentatività" utile all'espletamento dell'attività di deposito di verbali ex art. 411 c.p.c., è sufficiente che il verbale sia stato sottoscritto "in sede sindacale", ossia con l'assistenza di un rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore che appartenga ad associazioni sindacali maggiormente rappresentative.



Pertanto, conclude la nota ministeriale, la verifica in ordine alla “specifica rappresentatività” del soggetto sindacale non va basata sull'elemento formale del rispetto di procedure previste dai contratti collettivi, ma sul grado di rappresentatività del soggetto sindacale.

1.30 Dimissioni in DTL

Ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. n. 151/2015, il lavoratore può rivolgersi anche alle Commissioni di certificazione di cui all'art. 76, D.Lgs. n. 276/2003, per presentare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le nuove modalità telematiche.

Rispondendo alle richieste di chiarimento pervenute da parte di diversi Uffici periferici, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 1765 del 24 marzo 2016, evidenzia che la normativa fa riferimento alle “sedi” dove possono essere formalizzate le dimissioni o la risoluzione consensuale e non già alle Commissioni di certificazione intese come “organi”.

Stante quanto sopra – chiarisce il Ministero del Lavoro - la procedura telematica svolta dalle Commissioni di certificazione operanti presso le Direzioni Territoriali del Lavoro può essere esercitata direttamente dal Direttore della DTL, nella sua qualità di presidente della Commissione, anche per il tramite di personale appositamente individuato.

In definitiva, poiché la nota n. 1765/2016 annuncia che dal 24 marzo le Direzioni riceveranno le credenziali necessarie per l'invio dei nuovi moduli telematici, se ne deduce che i lavoratori interessati potranno adesso rivolgersi anche alle DTL per comunicare le proprie dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

1.31 Causale per ritenute non operate

Con Risoluzione n. 17/E del 25 marzo 2016 l'Agencia delle Entrate ha comunicato di aver istituito la causale “SAMM” per il versamento delle sanzioni amministrative per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2, c. 1 bis, D.L. n. 463/1983).

In sede di compilazione del modello F24, la suddetta causale va esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”, indicando:

- nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione debitoria del contribuente;
- nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, va indicato il codice fiscale del contribuente;
- nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l'anno di



riscossione del contributo come da diffida notificata al contribuente, nel formato MM/AAAA.

Chiarisce la Risoluzione n. 17/E del 2016 che la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.



ADEMPIMENTI E SCADENZE

18 aprile 2016

- Denuncia e versamento contributi Casagit - *Soggetti*: Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti
- Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente - *Soggetti*: Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti
- Inps - Versamento contributo TFR al Fondo di Tesoreria - *Soggetti*: Datori di lavoro settore privato, con esclusione del lavoro domestico, con almeno 50 addetti.
- Versamento contributi ex Enpals - *Soggetti*: Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport
- Inps. Versamento contributi lavoro dipendente - *Soggetti*: Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica
- Versamento del contributo alla gestione separata INPS - *Soggetti*: Committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
- Versamento contributi Inps pescatori autonomi - *Soggetti*: Pescatori autonomi

20 aprile 2016

- Comunicazioni obbligatorie lavoro somministrato - *Soggetti*: Agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro
- Versamento contributi Fasc - *Soggetti*: Imprese di spedizione e agenzie marittime interessate dal ccnl autotrasporto merci e logistica e dal ccnl agenzie marittime ed aeree
- Denuncia e versamento contributi Previndai - *Soggetti*: Aziende industriali
- Denuncia e versamento contributi - Previndapi - *Soggetti*: Piccole e medie aziende industriali




26 aprile 2016

- ENPAIA - Denuncia e versamento contributi - *Soggetti*: Datori di lavoro agricolo

30 aprile 2016

- Libro Unico Lavoro, compilazione - *Soggetti*: Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari
- Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale) - *Soggetti*: Datori di lavoro già tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS.
- Ex Enpals - Denuncia retributiva e contributiva mensile unificata - *Soggetti*: Datori di lavoro imprese dello spettacolo e dello sport
- INPS - Dichiarazione trimestrale della manodopera agricola occupata - *Soggetti*: Datori di lavoro agricolo



GUIDA PRATICA

Bonus Garanzia giovani e super bonus tirocini

Bonus occupazionali del “Programma Garanzia Giovani” riservati ai Neet

Sono Neet i soggetti:

- non inseriti in un percorso di studi;
- non occupati;
- non inseriti in un percorso di formazione.

1. Garanzia Giovani

L'incentivo spetta ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.



Lavoratori per cui spetta l'incentivo

L'incentivo spetta per l'assunzione di giovani NEET che si registrano al programma tramite iscrizione al portale Garanzia Giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni.

La domanda

La domanda va inoltrata avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "GAGI", reso disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet dell'INPS.

2. Super Bonus tirocini

Rientra nell'ambito del programma "Garanzia Giovani", l'incentivo denominato "Super Bonus Occupazione - trasformazione tirocini".

L'incentivo, che sarà completamente gestito dall'INPS mediante le risorse messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avrà il limite complessivo pari ad euro 50.000.000.

Le assunzioni

L'incentivo spetta:

- per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° marzo 2016 al 31 dicembre 2016, anche a scopo di somministrazione;
- di giovani che stiano svolgendo o hanno svolto un tirocinio curriculare e/o extracurriculare nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani", purché avviato entro il 31 gennaio 2016.

Fruizione

L'accesso è secondo l'ordine di presentazione delle domande, solo telematiche, all'Inps.

Le condizioni per ottenere l'incentivo sono le seguenti:

- il tirocinio curriculare e/o extracurriculare oggetto della trasformazione in rapporto di



lavoro a tempo indeterminato deve essere finanziato con risorse del programma "Garanzia Giovani";

- il giovane che ha svolto, ovvero svolge il tirocinio, all'inizio del percorso doveva essere in possesso del requisito di NEET.

Incentivo

L'importo dell'incentivo è determinato dalla classe di profilazione assegnata al giovane dai Centri per l'Impiego o dagli altri servizi competenti al momento della presa in carico.

Tipologia di contratti incentivati	Bassa	Media	Alta	Molto alta
Contratto a tempo indeterminato	3.000	6.000	9.000	12.000

L'incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo; tuttavia, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, l'incentivo sarà proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

Cumulabilità con altri incentivi

L'incentivo in questione è cumulabile:

- al 100% con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori;
- nei limiti del 50% dei costi salariali, con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva.

Dunque, non è cumulabile con il bonus ordinario di Garanzia Giovani per assunzioni che si riferiscono allo stesso giovane.

Regime de minimis

Entrambi i benefici in oggetto possono essere fruiti anche oltre i limiti de minimis, purché l'assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto*.

** Si ha incremento occupazionale netto quando vi è un "aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno".*



Restrizioni per la fruizione oltre il de minimis:

- per i giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l'assunzione del giovane aderente al Programma comporti un incremento occupazionale netto;
- per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora si presenti, in aggiunta al requisito dell'incremento occupazionale netto, una delle seguenti condizioni:
 1. non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013;
 2. non siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 3. siano occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25%, la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato;
 4. siano occupati in settori economici in cui sia riscontrato il suddetto differenziale nella misura di almeno il 25%, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat e appartengano al genere sottorappresentato, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013.

Norme e prassi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto Direttoriale n. 385/II/2015

INPS, circolare n. 32/2016

Decreto Direttoriale n. 16 del 3 febbraio 2016 del Ministero del Lavoro (superbonus tirocini)



INFORMAZIONI DI CONTATTO

Per sostituire la fotografia corrente con una fotografia personalizzata, fare clic con il pulsante destro del mouse su di essa e quindi scegliere Cambia immagine.

PMS SRL
VIA GALILEO GALILEI, 21
33170 PORDENONE
TEL 0434572163
MAIL INFO@PMSWEB.IT

